



**Comitato Regionale Campania  
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI  
Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

**COMUNICATO UFFICIALE N. 667 del 11.12.2025**

**Corte Sportiva di Appello n.11**

**Seduta del giorno 11.12.2025**

Presidente: avv. Domenico Pennelli;

Componenti: avv. Angelo Annicchiarico; avv. Daniele Grano; avv. Vincenzo Vivis:

- visto il reclamo presentato dalla società Tam Tam Basketball codice FIP 04855 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale n. 230, di cui al C.U. n° 453 del 17/11/2025, relativo alla gara n° 5396 del campionato di categoria Under 13 maschile, con il quale è stata comminata la perdita della gara per infrazioni che comportano la punizione sportiva della perdita della gara e per posizione irregolare di giocatore, allenatore e aiuto allenatore, determinata da inosservanza delle norme relative alle modalità di tesseramento [art. 49 RG, art. 52, RE Gare]; MASSIMO ANTONELLI inibizione determinata dal 17/11/2025 al 17/02/2026 per violazione delle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento e per posizione irregolare di giocatore, allenatore e aiuto allenatore, determinata da inosservanza delle norme relative alle modalità di tesseramento e per tenuto conto dell'aggravante relativa alla carica di capitano della squadra, dirigente di società o addetto agli arbitri rivestita [art. 47 RG, art. 52, RE Gare, art. 21,5a RG];

- letto il ricorso presentato dalla società Tam Tam Basketball;

- sentito personalmente il Sig. Massimo Antonelli, il quale si riportava al contenuto del proprio "reclamo/istanza di revocazione", inviato a mezzo mail in data 05.12.25 all'indirizzo ufficiogare@campania.fip.it e dalla stessa trasmesso in pari data alla presente Corte Sportiva territoriale.

Rilevato che, nel corpo del suddetto reclamo manca l'autorizzazione all'addebito del contributo di cui all'art. 78.3 R.G. [*"il mancato o parziale versamento del contributo o la mancata autorizzazione all'addebito comportano la declaratoria di inammissibilità del ricorso o del reclamo"*] e altresì non veniva rispettato il termine perentorio per la proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 96.2 R.G.

**PQM**

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale dichiara inammissibile il ricorso per i motivi di cui sopra e per l'effetto conferma il provvedimento di primo grado.

Tale declaratoria di inammissibilità preclude qualsivoglia valutazione in ordine al merito del reclamo proposto.

Napoli, 11 dicembre 2025

Il Presidente  
Avv. Domenico Pennelli